

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE N. 25/2017

ORIGINALE


OGGETTO: NON AMMISSIONE alla massa passiva della liquidazione dell'istanza presentata dalla Sig. D'AMATO Pietro (fascicolo n. 237)

L'anno **duemiladiciassette** del mese **luglio** il giorno **diciassette** alle ore **16.30** presso la Sede Comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, composto da:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE
1. Dott. Pasquale MONEA	Presidente	SI
2. Dott. Nicola AURICCHIO	Componente	SI
3. Dott. Francesco PRENCIPE	Componente	SI

PREMESSO

- ✓ che il Comune di Montecorvino Pugliano (SA) , con delibera consiliare n° 40 del 28 agosto 2013, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- ✓ che con D.P.R. in data 8 novembre 2016 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ che detta Commissione si è insediata in data 1° dicembre 2017;
- ✓ che ai sensi dell'art. 254, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) con provvedimento in data 5 dicembre 2016 è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione della massa passiva invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- ✓ che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 3 assunta il data 25 gennaio 2017;
- ✓ che con delibera n. 5 del 6 marzo 2017 si è preso atto delle istanze di ammissione alla massa passiva e di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990 a mezzo pubblicazione al sito internet e pubblicazione all'albo del Comune in applicazione dell'articolo 8 comma 3 della citata legge 241/90;



VISTO:

- ✓ Pistanza presentata dal Sig. **D'Amato Pietro**, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1199 in data 30.01.2017 che attiene al presunto compenso quale amministratore unico di una costituenda farmacia Comunale.
- ✓ Part. 256, comma 1, del TUEL che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego;
- ✓ Part. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- ✓ Part. 194, comma 1, lett. e), del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- ✓ Part. 191, comma 4, del TUEL che stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- ✓ Part. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

CONSIDERATO

- ✓ che nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni e/o ammissioni parziali dei crediti;
- ✓ che seppur ai sensi del TUEL e dello Statuto societario la nomina dell'A.U. (di nomina pubblica) sia stata effettuata dal Sindaco in qualità di socio, si ritiene che l'eventuale compenso sia comunque imputabile al patrimonio della Società e non a quello dell'Ente locale.

Lo Stesso statuto approvato con atto Deliberativo del C.C. n. 20 del 18.06.2014 prevede all'art. 17 la remunerazione dell'amministratore unico a carico della società sia, determinato dai soci in sede assembleare in altri termini. Manca per P.O.S.L. un nesso di casualità con il patrimonio dell'Ente e l'eventuale ammissione al passivo potrebbe configurarsi quale violazione del divieto di soccorso Finanziario o quale operazione esclusiva del citato divieto, introdotto dall'art. 6, comma 19 del D.L. 78/2010.

Conseguentemente si **ESCLUDE** la richiesta formulata ."

Con voti unanimi

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;



Comune di
Montecorvino Pugliano

Provincia di Salerno

Commissione Straordinaria di Liquidazione

TEL. 0898022237 PEC

osl.montecorvinopugliano@pec.it

2. DI NON AMMETTERE alla massa passiva della liquidazione l'istanza sopra richiamata presentata dal **Sig D'Amato Pietro** relativa al presunto credito vantato nei confronti del Comune di Montecorvino Pugliano, per l'importo di euro **15.225,60** per le motivazioni di cui in premessa.

3. DI INCLUDERE il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL.

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge e trasmessa all'interessato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Giudice competente entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente proposta di Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Dott. Pasquale MONEA
(Presidente)

Dott. Nicola AURICCHIO
(Componente)

Dott. Francesco PRENCIPE
(Componente)

**COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO
ORGANO STRAORDINARIO
DI LIQUIDAZIONE
LA COMMISSIONE**

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO
ORGANO STRAORDINARIO
DI LIQUIDAZIONE
LA COMMISSIONE

Il sottoscritto
CAPOCOMUNE
CAPOCOMUNE
CAPOCOMUNE
CAPOCOMUNE
CAPOCOMUNE